Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 5 agosto 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 15 maggio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1967
registro n. 70 Difesa, foglio n. 353

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA DI BRONZO

CECILIA *Costantino di Vittorio*, classe 1925, da Rivodutri (Rieti). — Giovanissimo partigiano si distingueva per entusiasmo e audacia. Sempre tra i primi nelle imprese più rischiose, metteva in luce non comuni doti di combattente e con rara destrezza portava brillantemente a termine numerose ardite azioni contro presidi avversari. Contribuiva validamente con il suo esempio a tenere vivo lo spirito aggressivo del suo reparto. — Montagne di Rivodutri, 1° ottobre 1943-14 giugno 1944.

DI MENNA Domenico di Antonio, classe 1907, da Castel di Sangro (L'Aquila). — Sottufficiale comandante di una stazione carabinieri si opponeva validamente dopo l'armistizio al tentativo di occupazione della caserma da parte avversaria. Costretto ad abbandonare la zona, prendeva parte attiva alla lotta di resistenza, distinguendosi nel servizio informazioni e nell'incetta di armi a favore dei partigiani. Sosteneva, con audacia e decisione, rischiosi scontri a fuoco col nemico validamente contribuendo ad infliggergli, fino alla liberazione, dure perdite in uomini e materiale. — Friuli, settembre 1943-14 maggio 1945.

MINASI Luigi di Michele, classe 1922, da Roma. — Vice comandante di una squadra di partigiani, si prodigava nel rinsaldare la compagine e completarne l'armamento, partecipando con essa a numerosi atti di guerra. Arrestato, sopportava stoicamente snervanti interrogatori e maltrattamenti senza fornire alcuna notizia. Riuscito a evadere riprendeva, benchè fisicamente menomato, la sua attività sino alla liberazione. — Roma, 9 settembre 1943-4 giugno 1944.

PIERI Piero di Antonio, classe 1926, da Capolona (Arezzo). — Giovane partigiano intrepido e audace, ferito nel corso di un combattimento, rifiutava ogni soccorso e preferiva rimanere alla propria arma per proteggere il ripiegamento dei suoi commilitoni rischiando di essere catturato. Trasportato successivamente al posto di medicazione chiedeva insistentemente e otteneva di rientrare al reparto col quale continuava a combattere. — Monteburnioli (Arezzo), 24 giugno 1944.

CROCE

ARDIRI Salvatore fu Antonino, classe 1921, da S. Piero Patti (Messina). — Prendeva parte alla lotta partigiana con grande dedizione e coraggio. Ferito nel corso di un vittorioso scontro a fuoco con una pattuglia nemica, rifiutava di farsi curare in ospedale preferendo generosamente seguire il suo reparto sino al termine della lotta. — Isola Val Saviore, 30 giugno 1944.

BELLI Abele fu Francesco, classe 1924, da Grignaghe di Pisogne (Brescia). — Fin dall'inizio della lotta partigiana si distingueva per ardimento e senso del dovere. Nel corso di un impegnativo ciclo operativo rimaneva a lungo in posizione avanzata fortemente battuta dal fuoco nemico e partecipava con coraggio a tutte le reiterate azioni contro le fanterie avversarie. — Mortirolo, 10-19 aprile 1945.

MORANINO Luigi di Giuseppe, classe 1925, da Tollegno (Vercelli). — Nel corso di molti mesi di lotta partigiana, al comando di formazioni combattenti, si distingueva per iniziativa e sprezzo del pericolo, sempre di esempio ai suoi dipendenti. — Zona Biellese, novembre 1943-maggio 1945.

PEDROTTI Battista di Pietro, classe 1925, da Edolo (Brescia). — Partigiano porta munizioni ardimentoso e deciso, nel corso di una azione contro forze nemiche saldamente appostate, allo scopo di superare la crisi provocata dal micidiale fuoco avversario, si sostituiva al tiratore dell'arma automatica e con raffiche precise e ben aggiustate controbatteva vittoriosamente le mitragliatrici nemiche permettendo così alla sua formazione di portare a termine l'azione. — Monno, 16 marzo 1915.

ROMELLI Luigi fu Pietro, classe 1902, da Sonico (Brescia). — Votatosi fin dal sorgere alla lotta partigiana, si distingueva per capacità organizzativa e di comando dirigendo personalmente diverse importanti azioni di guerra. Catturato, riusciva a fuggire. Imprigionato di nuovo si rifiutava di fornire notizie e manteneva dignitoso comportamento sino al momento della liberazione. — Zona di Brescia, settembre 1943-aprile 1945.

SALVADORI Torquato fu Ferdinando, classe 1893, da S. Miniato (Pisa). — Già valoroso combattente e mutilato della guerra 1915-18, si votava alla lotta di liberazione organizzando un gruppo di partigiani che trascinava con grande slancio in numerose azioni di sabotaggio e di combattimento. Si distingueva particolarmente nell'impedire la distruzione di un importante abitato che era stato già attaccato da una pattuglia di guastatori nemici. — S. Miniato La Scala, 24 luglio 1944.

TOZZI Giuliana in Cusmano di Umberto, nata in Firenze il 1° gennaio 1914. — Convinta e fiera combattente della libertà, passò ripetutamente le linee nemiche recando preziose informazioni e riuscendo per due volte a fuggire dopo essere stata catturata. In numerose occasioni si prodigava generosamente, incurante di ogni pericolo, nella raccolta e cura dei feriti. — Firenze, 11 agosto-7 settembre 1944.

(7510)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 luglio 1967, n. **627**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e artigianato, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del regolamento comunitario numero 160/66 ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« In deroga all'articolo 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione e salvo quanto disposto dal regolamento n. 107/67 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 31 maggio 1967, si applica il regime vigente anteriormente alla entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 per le merci provenienti da uno Stato membro scortate da un certificato di circolazione dal quale risulti che il documento doganale di uscita da tale Stato membro è stato rilasciato anteriormente alla data di applicazione del regolamento medesimo.

Tale disposizione si applica alle sole merci per le quali sia stata accettata la dichiarazione doganale di importazione entro due mesi dalla data di entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 luglio 1967, n. **628.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: « Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: « Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani », con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: « 31 dicembre 1967 » e le parole: « 30 giugno 1969 » sono aggiunte le altre: « o scadenze consuetudinarie successive »;

Al secondo comma dopo le parole: « invalidi di guerra » sono aggiunte le altre: « invalidi civili » e le parole: « semprechè tali conduttori o subconduttori dimostrino » sono sostituite dalle altre: « semprechè i conduttori o subconduttori che si trovino nelle predette condizioni o categorie dimostrino ».

Al terzo comma dopo le parole: « 31 dicembre 1967 » sono aggiunte le seguenti: « o scadenze consuetudinarie successive ».

Al terzo comma le parole: « lire 2 milioni » sono sostituite dalle altre: « lire 2 milioni e 500 mila ».

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-*bis.*

Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti o frane, verificatesi nell'autunno 1966, indicati nei decreti del Presidente della Repubblica, emanati o da emanare, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, i contratti di locazione o di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, già prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, e dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, sono prorogati al 31 dicembre 1968 ».

« Art. 2-*ter.*

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette nonchè l'ufficio anagrafico comunale sono tenuti a rilasciare, a richiesta degli interessati, in esenzione da bollo, i certificati accertativi per tutti gli effetti di cui alla presente legge ».

All'articolo 3, al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Dal computo dei vani per determinare l'indice di affollamento sono esclusi i locali che risultino destinati, con il consenso espresso o tacito del locatore, ad attività artigiana o professionale alla data del 1° gennaio 1967 ».

Al penultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque non inferiore a sette metri quadrati ».

All'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti fra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia, comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni ».

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis.*

In materia di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 33.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano soltanto ai contratti riguardanti immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della stessa legge si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica.

La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera, salva in caso di contestazione la competenza dell'autorità giudiziaria.

Il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 7 della sopracitata legge, è subordinato alla presentazione della licenza edilizia corredata dai relativi elaborati tecnici ».

All'articolo 6, secondo comma, sono soppresse le parole: « dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1967, nella misura del 5 per cento rispetto al canone dovuto al 30 giugno 1967, e », e le parole: « 31 dicembre 1967 », sono sostituite con le altre: « 30 giugno 1967 ».

All'articolo 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « per i contratti relativi a locali adibiti ad uso abitazione, e sei mesi prima per i contratti relativi a locali destinati ad uso diverso dall'abitazione ».

Dopo l'articolo 8 è inserito come articolo 9 il testo dell'articolo 10.

Dopo l'articolo 9 (ex articolo 10 del decreto-legge) sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-*bis.*

Fino al 30 giugno 1969, in caso di rinnovo dei contratti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non può essere richiesto alcun aumento del deposito cauzionale già pattuito ».

« Art. 9-*ter.*

Prima di effettuare il pagamento degli oneri accessori il conduttore ha diritto di ottenere la distinta degli oneri medesimi con l'indicazione dei criteri di ripartizione, nonchè di prendere visione dei relativi documenti giustificativi ».

L'articolo 9 del decreto-legge è sostituito dai seguenti:

« Art. 10.

Fino alla data del 31 dicembre 1969, è sospesa l'applicazione dell'articolo 608 del Codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione.

Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere all'esecuzione, deve fare istan-

za al Pretore competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del Codice di procedura civile, per chiedere che venga fissata la data dell'esecuzione.

Se il conduttore non è presente alla pronuncia del decreto, questo deve essergli comunicato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio è disposto per motivi di inadempienza, oppure nella ipotesi che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore.

Negli altri casi il Pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativamente alle condizioni del conduttore e del locatore, può fissare la data dell'esecuzione non oltre sei mesi dalla emissione del decreto ».

« Art. 10-*bis*.

Il Pretore, su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente, può prorogare per una sola volta e per non più di sei mesi la data di esecuzione fissata ai sensi e nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti.

Durante il periodo di graduazione e di proroga, il conduttore è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Per quanto non previsto nei precedenti articoli continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, con la modificazione di cui alla legge 18 dicembre 1962, n. 1716, nonchè, per quanto riguarda gli immobili destinati ad uso albergo, pensione o locanda, le norme del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 33 ».

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-*bis*.

Nei Comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento, e in quelli inclusi nei decreti ministeriali che autorizzano, a norma dell'articolo 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la formazione dei piani regolatori intercomunali di tali Comuni, è istituita una Commissione composta dal giudice conciliatore, o da un vice conciliatore da lui delegato, che la presiede, e da due esperti, uno in rappresentanza dei proprietari e l'altro dei conduttori, nominati dal presidente del tribunale e scelti su terne indicate dalle rispettive associazioni.

Alla Commissione hanno facoltà di ricorrere tanto il locatore che il conduttore per l'esperimento di un tentativo di conciliazione in ordine all'ammontare del canone che sia da corrispondere in caso di prosecuzione del rapporto, nelle ipotesi in cui ha luogo la cessazione del vincolo con effetto dal 1° gennaio 1968, ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Il procedimento innanzi alla Commissione e gli effetti della conciliazione sono regolati dagli articoli 321 e 322 del Codice di procedura civile e dagli articoli 68 e 69 delle norme di attuazione del Codice stesso. Se la conciliazione non è raggiunta, la Commissione si limita a darne atto nel verbale; se la conciliazione riesce il processo verbale ha valore di scrittura privata.

L'esperimento del tentativo di conciliazione di cui ai commi precedenti non costituisce condizione per l'esercizio di azioni in sede contenziosa tra le parti. La pendenza della procedura conciliativa non ha influenza sul corso di eventuali azioni in sede contenziosa tra le parti.

Gli atti relativi alla procedura di conciliazione sono esenti da ogni imposta.

Con decreto del Ministro per la giustizia, sentito il Ministro per i lavori pubblici, le Commissioni di cui al primo comma possono essere altresì istituite in altri Comuni, diversi da quelli indicati nel primo comma, nei quali si verifichino situazioni che ne consiglino la opportunità ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. 629.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia « Santi Confessori Guglielmo e Pellegrino », nel comune di Foggia.

N. 629. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 1° ottobre 1965, integrato con dichiarazione dell'11 giugno 1966, relativo alla erezione della Parrocchia « Santi Confessori Guglielmo e Pellegrino » in rione dei Preti di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 71. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. 630.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora della Consolazione e di S. Rita, in Savona.

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 24 novembre 1965, integrato con dichiarazione del 23 gennaio 1967, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora della Consolazione e di S. Rita in Savona.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. 9731.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il M.T.P. 9731 viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 20 novembre 1962.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1967
Registro n. 62 *Difesa, foglio n.* 347

(8041)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave da sbarco « Quarto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave da sbarco « Quarto » viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 18 marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1967
Registro n. 62 *Difesa, foglio n.* 350

(8044)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.M. 9921.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il M.T.M. 9921 viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 20 novembre 1962.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1967
Registro n. 62 *Difesa, foglio n.* 348

(8042)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1967.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la designazione del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

Il dott. ing. Alberto Bianchi è nominato, a datare dal 1° luglio 1967, consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base al punto *f*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del professore dott. ing. Cesare Valle, cessato dalla carica perchè collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1967

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Registro n. 51 *bilancio Trasporti, foglio n.* 197

(8254)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1967.

Nomina del presidente del Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

Visto il proprio decreto del 26 giugno 1961, con il quale è stato nominato l'on. Enrico Parri, presidente del Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ai sensi dell'art. 1 della citata legge;

Considerato che il predetto presidente risulta decaduto per compiuto quinquennio e occorre pertanto provvedere ad una nuova nomina;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1967;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'on. Enrico Parri è confermato nella carica di presidente del Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1967

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1967
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 287

(8297)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 1967.

Nomina del presidente del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, riguardante la nomina del presidente del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 17 giugno 1967 di nomina dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Parenti è nominato presidente del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica.

Roma, addì 19 giugno 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1967
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 30

(8446)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo commemorativo di Claudio Monteverdi nel 4° Centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale è stata autorizzata la emissione di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Claudio Monteverdi nel 4° Centenario della nascita, nel valore di L. 40.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40×24; formato stampa: millimetri 37×21; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: venti milioni di esemplari; colori: bruno scuro e bruno aranciato; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari.

La vignetta, che si sviluppa in senso orizzontale, è formata da una composizione che la suddivide in una parte centrale e due laterali. Nella prima, racchiuso in una cornice ovale, in stile barocco, il ritratto del compositore trattato liberamente e il cui nome, « CLAUDIO MONTEVERDI », è disegnato nella cornice stessa. Le parti laterali sono formate da profili di forme classiche della liuteria cremonese del '500, nel cui interno, a fondo molto chiaro, sono disegnate due allegorie dell'« Orfeo », il melodramma del Monteverdi. Alla composizione fa da base una fascetta nella quale è situata la leggenda « POSTE ITALIANE L. 40 ». Le date di nascita e di morte del Musicista, « 1567 » e « 1643 », sono disegnate in alto, sul fondo, ai lati dell'elemento centrale.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1967
Registro n. 29 Ufficio risc. poste e telecom., foglio n. 373

(8296)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Nomina del presidente della Commissione tecnica presso il Ministero della sanità, prevista all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi che, all'art. 9, istituisce una Commissione tecnica con funzioni consultive presso il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1964, registro n. 7 Sanità, foglio n. 38, relativo alla costituzione della Commissione per il quadriennio 1964-1967;

Rilevata l'opportunità di affidare la presidenza della menzionata Commissione al prof. Luigino Bellani, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Luigino Bellani, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, è nominato presidente della Commissione di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, in sostituzione del prof. Paolo Savi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1967
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 20

(8224)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1967.

Sostituzione del segretario della Commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1966, relativo alla costituzione della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1966-1967;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967 con il quale il dott. Arnoldo Patuzzi è stato nominato direttore generale del Servizio per i contributi agricoli unificati;

Considerato che, a seguito della nomina del dottor Arnoldo Patuzzi a direttore generale del Servizio per i contributi agricoli unificati, si rende necessaria la sua sostituzione nell'incarico di segretario nella Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Il dott. Sirio di Renzo è nominato segretario della Commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unicati di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1967

Il Ministro: BOSCO

(7901)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1967.

Costituzione del Comitato amministrativo della « Cassa per la formazione della proprietà contadina », per il triennio 1967-69.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa suddetta;

Visto i decreti ministeriali 16 aprile 1964, 9 ottobre 1965 e 31 marzo 1966, relativi alla costituzione del Comitato amministrativo della Cassa, per il triennio 1964-1966;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Comitato, per scaduto triennio dei membri non di diritto;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Comitato amministrativo della « Cassa per la formazione della proprietà contadina », per il triennio 1967-69, è così costituito:

Restivo on. prof. Franco, Ministro per l'agricoltura e le foreste, presidente;

Schietroma sen. avv. Dante, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, vice presidente;

Alagna dott. Natale e Pellegrini prof. dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ruggiero dott. Felice e Bitetti dott. Walter, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8233)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Modifica ed integrazione delle norme di applicazione della legge 26 maggio 1966, n. 344.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 maggio 1966, n. 344, recante disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore;

Visti i propri decreti 18 agosto 1966 e 31 gennaio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica rispettivamente n. 229 del 14 settembre 1966 e n. 37 dell'11 febbraio 1967, con i quali sono state emanate le norme per l'applicazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare i citati decreti 18 agosto 1966 e 31 gennaio 1967;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 18 agosto 1966, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente articolo 5-*bis*:

« Salvo il caso di partite sdoganate presso l'esercizio o stabilimento, nel registro di carico e scarico non possono essere assunte in carico partite di caffè giunte senza la scorta della bolletta di legittimazione, ancorchè si tratti di caffè torrefatto confezionato a norma dell'art. 6 della legge, destinato ad essere scondizionato per lavorazione o riconfezionamento.

E' tuttavia consentito alle aziende confezionatrici di caffè torrefatto di riprendere in carico le proprie confezioni nei casi contemplati nel successivo art. 17. Alle aziende predette è altresì consentito di riprendere in carico le proprie confezioni che per qualsiasi motivo debbano essere scondizionate, purchè ne sia stato preventivamente informato il competente Comando della guardia di finanza ».

Art. 2.

L'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 18 agosto 1966, è sostituito dal seguente:

« Ciascuna registrazione deve essere effettuata entro la giornata lavorativa successiva a quella in cui è avvenuto il movimento del prodotto; tuttavia, lo scarico del prodotto passato a confezionamento (colonne 22, 23 e 24) deve essere comunque effettuato prima dell'uscita del prodotto stesso dall'esercizio o stabilimento, quando si tratti di confezioni di contenuto superiore a 500 grammi. Nella colonna 2 deve essere indicata sempre la data in cui il movimento si è effettivamente verificato ».

Art. 3.

L'art. 20 del decreto ministeriale 18 agosto 1966, modificato con decreto ministeriale 31 gennaio 1967, è sostituito dal seguente:

« Le differenze di peso, in più o in meno, riscontrate dopo il trasporto rispetto a partite di caffè crudo o torrefatto potranno essere attribuite a cause naturali in limiti non superiori allo 0,50 per cento.

Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, quinto comma, le differenze di peso in più o in meno relative ai caffè crudi o torrefatti potranno essere attribuite a cause naturali nella misura non superiore all'1,50 per cento rispetto ai quantitativi risultanti giacenti al momento della chiusura del registro di carico e scarico, indipendentemente dalla durata della giacenza. Oltre il limite predetto, saranno tuttavia tollerate, rispetto ai quantitativi complessivamente presi in carico dopo la precedente chiusura ed indipendentemente dalla durata della giacenza di ciascuna partita:

a) le differenze in meno non superiori allo 0,50 per cento, relative a caffè crudi o torrefatti;

b) le differenze in più non superiori allo 0,30 per cento, relative ai soli caffè crudi.

Le differenze di cui al precedente comma sono liquidate nei registri di carico e scarico all'atto di ciascuna chiusura ».

Art. 4.

Il termine indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1967 è prorogato al 31 ottobre 1967.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, addì 26 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

(8337)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza dall'ufficio di notaio

Agli effetti dell'art. 30 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che con decreti del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1967, registrati alla Corte dei conti il 20 luglio 1967, i dottori Corsi Bernardino e Cordova Maria Anna sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di notaio per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle funzioni notarili, il primo nel comune di Coggiola, distretto di Biella, la seconda nel comune di Bova Marina, distretto notarile di Reggio Calabria.

(8327)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Chiara » di Trento, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere a corso biennale ed il successivo corso annuale di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.13.II.83/2.1371, in data 6 giugno 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Chiara » di Trento è autorizzata ad istituire, una scuola convitto professionale per infermiere a corso biennale ed il successivo corso annuale di abilitazione alle funzioni direttive, presso l'Ospedale medesimo.

(8188)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 328, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963, dal signor Catalano Salvatore, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(7839)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.705.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8384)

Autorizzazione al comune di Velo Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Velo Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.010.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8385)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Castelbellino (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.887.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8386)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Barbara (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.493.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8387)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Filottrano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.177.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8388)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.680.710 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8389)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 335.642.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8390)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.058.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8391)

Autorizzazione al comune di Castello d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Castello d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.894.355 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8392)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Formicola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.763.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8393)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.142.716 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8394)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.870.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8395)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.688.528 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8396)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.917.880 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8397)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.404.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8398)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.509.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8399)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.783.705 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8400)

Autorizzazione al comune di Pievetorina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Pievetorina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.137.181 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8401)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.916.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8402)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.059.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8403)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.694.375 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8404)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Bergantino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.510.339 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8405)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.795.870 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8406)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Castelverrino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.486.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8407)

Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1967, il comune di Carpinone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 449.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8408)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8409)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.554.060 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8410)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.524.965 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8411)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.733.886 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8412)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.846.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8413)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Fermignano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.545.427 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8414)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.857.968 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8415)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.083.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8416)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.743.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8417)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 4 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,68	623,60	623,61	623,65	623,65	—	623,61	623,65	623,65	623,62
$ Can.	579,21	579,20	579,50	579,20	579,25	—	579,16	579,20	579,20	579,10
Fr. Sv.	143,95	143,94	143,90	143,94	143,90	—	143,935	143,94	143,95	143,96
Kr. D.	89,83	89,81	89,85	89,82	90 —	—	89,81	89,82	89,83	89,82
Kr. N.	87,23	87,21	87,23	87,225	87,30	—	87,22	87,225	87,22	87,21
Kr. Sv.	121,11	121,07	121,09	121,11	121,05	—	121,065	121,11	121,10	121,10
Fol.	173,25	173,24	173,25	173,27	173,20	—	173,265	173,27	173,26	173,23
Fr. B.	12,56	12,565	12,57	12,5675	12,575	—	12,5655	12,5675	12,59	12,565
Franco francese	127,21	127,22	127,17	127,23	127,20	—	127,205	127,23	127,21	127,21
Lst.	1737,31	1736,90	1737,30	1737,075	1737,125	—	1737 —	1737,075	1737,05	1737 —
Dm. occ.	155,80	155,75	155,77	155,75	155,70	—	155,73	155,75	155,77	155,77
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,17	24,18	—	24,1715	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,68	21,68	21,67	21,69	21,75	—	21,68	21,69	21,69	21,69
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4880	10,42	—	10,4090	10,4880	10,40	10,40

Media dei titoli del 4 agosto 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,375
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,63
1 Dollaro canadese	579,18
1 Franco svizzero	143,937
1 Corona danese	89,815
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	121,087
1 Fiorino olandese	173,267
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	127,217
1 Lira sterlina	1737,037
1 Marco germanico	155,74
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,685
1 Peseta Sp.	10,408

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati al concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 2 agosto 1966, con il quale è stato indetto un concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le norme sulle preferenze nei pubblici concorsi;

Vista la graduatoria di merito formata dalla suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova nell'ordine appresso indicato:

Candidato		Punti	
1. Nardelli Antonio	punti	81,44	su 120
2. Barone Francesco	»	78,22	»
3. Vozzi Eduardo, orfano di caduto per causa di servizio	»	78,20	»
4. Orsaria Antonio	»	77,33	»
5. Sparagna Andrea, ex combattente, invalido di guerra, reduce dalla prigionia, 2 croci al merito di guerra	»	76,85	»
6. Tabacchi Ugo, partigiano combattente, invalido di guerra, reduce dalla prigionia, 3 croce al merito di guerra	»	76,08	»
7. Signori Lino	»	75 —	»
8. Bergamasco Andrea	»	75,50	»
9. Venturini Mario	»	69,04	»
10. Giacomuzzi Lucio	»	68,60	»
11. Lattanzi Pietro	»	65,24	»
12. Tortora Gaspare	»	64,05	»
13. Amorese Leonardo	»	63,09	»
14. Calvanese Carmine	»	60,20	»
15. Consolante Raimondo	»	60,05	»
16. Vitagliano Umberto	»	60,04	»
17. Frittoli Italo	»	58,48	»
18. Pappalardo Giulio	»	57,16	»
19. Mazzeo Gennaro	»	57 —	»
20 Guerra Francesco Saverio	»	56,79	»
21. Luzzi Francesco	»	56,66	»
22. Bartellini Pierino	»	56,24	»
23. Inguscio Enzo Romano	»	56,11	»
24. Pecorini Lando	»	55,80	»
25. Cavaliere Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	55,50	»
26. Lipari Carla, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	55,50	»
27. De Felice Giovanni	»	55,50	»
28. Nassetti Floriano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	55 —	»
29. Sorci Romeo	»	55 —	»
30. Casalino Giuseppe	»	54,70	»
31. Castiglione Calogero	»	54,66	»
32. Izzo Luigi	»	54,50	»
33. Missagia Fidenzio, ex combattente, invalido per causa di guerra, croce al merito di guerra art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	54,35	»
34. Amato Pietro Rosario	»	54,35	»
35. Perrone Michele	»	54 —	»
36. Sabato Giuseppe Rocco	»	53,89	»
37. Spallina Vito Armando	»	53,50	»
38. Dal Bello Bruno	»	53,41	»
39. Resci Luigi	»	53,18	»
40. Colpo Remigio	»	52,75	»
41. Masciotta Vittorio	»	52,66	»
42. Mancini Lucio	punti	52,34	su 120
43. Breda Ennio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	52,33	»
44. Tagliaferri Antonio	»	52,33	»
45. Parodi Giovanni Battista	»	52,26	»
46. Milazzo Stefano	»	52,24	»
47. Tonzani Mario	»	52,17	»
48. Salvi Paolo	»	52,16	»
49. Capursi Giovanni	»	52,02	»
50. Caminata Giuseppina	»	52,01	»
51. Sigona Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	52 —	»
52. Restivo Girolamo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	52 —	»
53. Ragona Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	52 —	»
54. Morreale Angelo	»	52 —	»
55. Iorio Francesco	»	51,76	»
56. Galassini Pietro	»	51,50	»
57. Franzini Giovanni	»	51,39	»
58. Santoro Francesco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	51,33	»
59. Gelvatti Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	51,33	»
60. Pulli Abele	»	51,33	»
61. Sacco Alberto	»	51,30	»
62. Cavallo Giuseppe	»	51,18	»
63. Gelli Gigino, partigiano combattente	»	51,16	»
64. Bernacchia Tarcisio	»	51,02	»
65. Guaglione Giovanni	»	51 —	»
66. Romano Giacomo	»	50,91	»
67. Andruet Gelsomino	»	50,87	»
68. Bencivenni Marco	»	50,85	»
69. Ferrone Alessandro	»	50,83	»
70. Martinelli Gian Luigi	»	50,76	»
71. Romagnoli Mario Felice	»	50,72	»
72. Tidoli Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,68	»
73. Albanese Giuseppe	»	50,68	»
74. Pianese Claudio, invalido per causa di servizio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
75. Cantalupo Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
76. Vitacolonna Raffaela, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
77. Garofalo Ambrogio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
78. Nani Luigi, art 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
79. Di Rocco Pasquale, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
80. Bonfiglio Salvatore, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
81. Mocciola Luigi, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,66	»
82. Capirchio Giovanni	»	50,66	»
83. Tagliaferri Franco	»	50,54	»
84. Soro Dante, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,52	»
85. Zucco Andrea	»	50,52	»
86. Capizzi Vincenzo, invalido civile, articolo 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,50	»
87. Eramo Francescantonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,50	»
88. Albano Vincenzo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,50	»
89. Greco Raffaele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,50	»
90. Del Bene Federico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,50	»
91. Di Salvo Liborio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,50	»
92. Marzilli Franco	»	50,50	»
93. Parla Giovanni	»	50,47	»
94 Gaeta Filadelfo, ex combattente	»	50,44	»
95. Lucaroni Bruno	»	50,36	»
96. Esposito Tommaso, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,33	»
97. Catalfamo Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	50,33	»

98. Piunti Romano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . punti 50,33 su 120
99. Agnello Gaspare, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50,33 »
100. Palmisani Domenico » 50,33 »
101. Cortesi Pietro » 50,28 »
102. Favata Armando » 50,18 »
103. Motta Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50,16 »
104. Celsa Maria Benedetto, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50,16 »
105. Marascio Elio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50,16 »
106. Matteo Valentino » 50,16 »
107. Longhin Lodino » 50,12 »
108. Tesoriere Francesco » 50,06 »
109. Castagna Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50,04 »
110. Rizzo Gestefano » 50,04 »
111. Cirillo Rocco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50,02 »
112. Cifone Francesco » 50,02 »
113. Mondino Luigi, partigiano combattente, croce al merito guerra, articolo 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
114. Vicentelli Giovanna, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
115. Bazzano Girolamo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
116. Costamagna Giovenale, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
117. Schiaffo Domenico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
118. Cernichiaro Nicola, art 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
119. Murano Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
120. Mazzitelli Domenico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
121. Montrone Francesco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
122. Colagrande Sandro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
123. Mastella Ruggero, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
124. Lucaferri Domenico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
125. Cerra Vincenzo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
126. Fabiano Antonio Angelo G., art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
127. Napolitano Felice Enrico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
128. Gallina Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
129. Gadolini Bruno, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
130. Vesprini Albino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 50 — »
131. Boccalone Salvatore » 50 — »
132. Castagna Renato » 49,66 »
133. Prearo Cesare, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 49,50 »
134. Berrettini Gian Luigi » 49,50 »
135. Ominelli Franco » 49,33 »
136. Negro Franco, ax combattente, invalido di guerra, croce merito guerra » 49,14 »
137. Danzo Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 49 — »
138. Scarlatelli Oreste » 49 — »
139. Pisani Italo Vittorio » 48,85 »
140. Roselli Ivo » 48,50 »
141. De Bernardin Stadoan Ultimino, articolo 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 48,33 »
142. Sergi Francesco » 48,33 »
143. Magistrali Romano » 48,20 »
144. Manfredi Renato » 48,16 »
145. Filippini Reginaldo » 48,03 »
146. Fasanaro Carlo » 47,88 »
147. Sortino Edoardo » 47 85 »
148. Ghisoli Giancarlo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 47,66 »
149. Dall'Armellina Adriano punti 47,66 su 120
150. Visco Pasquale » 47,52 »
151. De Cicco Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 47,33 »
152. Gatto Carlotta » 47,33 »
153. Tavelli Giuseppe » 47,16 »
154. Schiavini Pasquale » 47 — »
155. Sole Nicola, ex combattente, invalido per causa di guerra, croce al merito di guerra » 46,60 »
156. Buscemi Orazio » 46,50 »
157. Vita Rita Elena » 46.41 »
158. Galea Antonio » 46,37 »
159. De Marco Luciano » 46,16 »
160. Cimino Santo » 46,03 »
161. Danti Robertino » 46 — »
162. Corbetta Imelda » 45,83 »
163. Romano Attilio » 45,66 »
164. Scottini Mario » 45,33 »
165. Stoppiello Carmine » 44,97 »
166. Canella Pier Angelo » 44,83 »
167. Cangiano Renato » 44,68 »
168. Spataro Francesco » 44,52 »
169. Di Cello Egidio » 44,44 »
170. Tomaselli Eraldo » 44.35 »
171. Lupi Mario » 44 — »
172. Salvemini Pasquale » 43,83 »
173. Calautti Antonio, orfano di guerra » 43,38 »
174. Grimaldi Giuseppe » 43,33 »
175. Battisti Diego » 43 — »
176. Passiante Pasquale » 42,83 »
177. Brucculeri Gregorio » 42,37 »
178. Rezzani Giampietro » 42,33 »
179. Ghiotti Luciano » 42 — »
180. Cavicchia Fiorindo, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604 » 41,50 »
181. Rosa Loreto » 41,50 »
182. Accardi Giuseppe » 41,04 »
183. Toso Mario » 40,74 »
184. Granata Calogero » 40,66 »
185. Mosconi Graziano » 40,16 »
186 Giannuzzi Francesco A., orfano di caduto per causa di servizio » 40,06 »
187. Angioni Avelio » 40 — »
188 Musumeci Primo » 39,56 »
189. Cristofaro Giuseppe » 39,50 »
190. Esposito Elia » 38,83 »
191. Infantino Ignazio » 38,52 »
192. Luiselli Bernardino » 38,50 »
193. Piazzolla Nicola » 38,33 »
194. Bassani Probo » 38,18 »
195. Talarico-Chiodo Giuseppe, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604 » 38 — »
196. Farneti Umberto » 38 — »
197. Di Gregorio Giuseppe » 37,52 »
198. De Pietro Fernando » 37,50 »
199. Mazza Salvatore » 37,33 »
200. D'Aprile Pasquale, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604 » 36,66 »
201. Sbaraini Gabriele » 36,66 »
202. Calzoni Ermete, orfano di guerra, ex combattente, croce m. g. » 36,43 »
203. Masino Pasquale 36,33 »
204. Poli Sergio » 36,08 »
205. Legittimo Antonio, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604 » 36 — »
206. Importuno Pierluigi, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604 » 36 — »
207. Mancuso Giuseppe, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604 » 36 — »
208. Scarfone Stefano » 36 — »
209. Pacifico Matteo, ex combattente, invalido di guerra » 35,83 »
210. Martucci Umberto » 35,16 »
211. Frarricciardi Antonio » 34,85 »
212. Manfredi Paolo » 34,70 »
213. Spartà Gaetano » 34,16 »
214. Eberle Giorgio » 33,86 »
215. Faietti Gastone » 33,82 »
216. Sanfratello Salvatore » 33,35 »
217. Valentini Franco » 33,18 »

218.	Piccolo Silvano	punti	33,16	su 120
219.	Sessa Vincenzo, orfano di guerra	»	33,10	»
220.	Grottola Tommaso	»	32,66	»
221.	Folini Benito	»	32,50	»
222.	Corrado Raffaele	»	32,04	»
223.	Curnar Luciano	»	32 —	»
224.	Colucci Stefano	»	31,83	»
225.	Gandellini Ettore	»	31,68	»
226.	Priolo Vincenzo	»	31,37	»
227.	Silvano Stefano	»	30,85	»
228.	Guarnieri Alfredo	»	30,66	»
229.	Molinari Tullio	»	29,66	»
230.	Marcheluzzo Andrea	»	29,50	»
231.	De Nicola Carlo	»	29,33	»
232.	Troisi Carmine	»	29,30	»
233.	Morali Alessandro	»	29,10	»
234.	Babuin Gian Paolo	»	29 —	»
235.	Macera Alfredo	»	28,98	»
236.	Chindamo Michele, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604	»	28,50	»
237.	Galia Giuseppe	»	28,50	»
238.	Pecorelli Domenico	»	28 —	»
239.	Cerchiara Salvatore	»	27,97	»
240.	Fanfoni Mario	»	27,68	»
241.	De Cesare Cesare	»	27 —	»
242.	Russo Rosa	»	26,60	»
243.	Innamorato Eliseo	»	26,45	»
244.	Lazzareschi Francesco	»	26,16	»
245.	Mazzuca Gaetano	»	26,11	»
246.	Crivellari Massimo	»	26 —	»
247.	Petrelli Flavio	»	25 —	»
248.	Lapomarda Antonio Lorenzo	»	24,50	»
249.	Polito Rosario	»	24,02	»
250.	Lisi Fernando, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604	»	24 —	»
251.	Gambarotta Emilio Domenico, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604	»	24 —	»
252.	Toto Fernando	»	24 —	»
253.	Vita Ruffino	»	22,83	»
254.	Buoninconti Matteo	»	22,60	»
255.	Mori Ferdinando	»	21,16	»
256.	Agostinelli Gian Battista	»	21,08	»
257.	Tricarico Giovanni	»	21 —	»
258.	Alecci Maria	»	20,97	»
259.	Piterà Francesco	»	20,50	»
260.	Nozzolillo Giovanni	»	20,25	»
261.	Di Giuseppe Ciro	»	20,16	»
262.	Bonfanti Angelo	»	20,08	»
263.	Sirena Giovanni	»	19,93	»
264.	Nicotera Giovan Battista, ex combattente, inv. guerra, croce m. g.	»	19,50	»
265.	Scotece Mario	»	18,50	»
266.	Parisi Michele	»	18.01	»
267.	Podda Virgilio, invalido civile	»	17,83	»
268.	Fiorina Roberto	»	16,33	»
269.	Chiecchio Mario	»	14,66	»
270.	Massaccesi Alberto	»	14,43	»
271.	Giorgetti Tino	»	14,16	»
272.	Mancini Vincenzo	»	12 —	»
273.	Cacciola Carmelo	»	11 —	»
274.	Piscopo Giuseppe	»	5,16	»
275.	Binaglia Giancarlo	»	2,66	»
276.	Iovine Emanuele	»	2,22	»
277.	De Biasi Vincenzo	»	2,14	»
278.	Arsillo Alfredo, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604	»	2 —	»
279.	Di Scala Giovanni	»	2 —	»
280.	Galatti Filippo	»	0,83	»
281.	Carcelli Enzo, orfano di guerra	»	0,66	»
282.	Zanchetta Giampietro, orfano di guerra, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604	»	0,50	»
283.	Marrano Elio Alfredo	»	0,50	»
284.	Biasutti Pietro, partigiano combattente, invalido di guerra, croce m. g.	»	0,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1967

p. Il Ministro: GASPARI

(8334)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria - carriera direttiva - specializzazione in entomologia agraria.

In data 22 luglio 1967, sono stati pubblicati nel supplemento n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria - carriera direttiva - indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 30 luglio 1966

(8331)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad un posto di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria - carriera direttiva - specializzazione in meccanica agraria.

In data 22 luglio 1967, sono stati pubblicati nel supplemento n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso per esami ad un posto di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria, carirera direttiva, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1° agosto 1966.

(8332)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva.

In data 22 luglio 1967, nel supplemento n. 11 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 14 marzo 1966.

(8333)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede nella Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, al registro 4 foglio 309, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia, indetto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Pia dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;

Membri:

Gentilini prof. Bruno, ordinario di costruzioni indrauliche nel Politecnico di Milano;

Jelmoni prof. Aimone, ordinario di costruzione strade, ferrovie e aeroporti nel Politecnico di Milano;
Scalera dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del G.C.;
Cottafava dott. ing. Massimiliano, ispettore generale del G.C.;
Castigliano prof. Luigi, membro aggiunto per la lingua inglese;
Donvito prof.ssa Elisa Barbara, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Segretario:

Chirico dott. Giovanni, direttore di sezione dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 300.000, si farà fronte con impegno sul Cap 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in in corso

Roma, addì 13 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1967
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 140.

(8281)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede nella Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1967, al registro n. 4, foglio n. 311, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per i titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata, indetto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1967 citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gasulli dott. Vincenzo Rodolfo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Avolio De Martino prof. Gastone, ordinario di acquedotti e fognature all'Università di Napoli;
Franciosi prof. Vincenzo, ordinario di scienza delle costruzioni nell'Università di Napoli;
Fratta dott. ing. Armando, ispettore generale del Genio civile;
Corona dott. ing. Luigi, ingegnere capo del Genio civile;
Garofalo prof.ssa Maria, membro aggiunto per inglese e tedesco.

Segretario:

Integlia dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul Cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 14 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1967
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 143.

(8284)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede in Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1967, al registro n. 4, foglio n. 307, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte, indetto con il decreto ministeriale 17 febbraio 1967 citato nelle premesse, è composta come appresso:

Presidente:

Pia dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Pezzoli prof. Giannantonio, direttore dell'Istituto d'idraulica del Politecnico di Torino;
Zignoli prof. Vittorio, direttore Istituto per l'organizzazione industriale del Politecnico di Torino;
Smania dott. ing. Luigi, ispettore generaele del Genio civile;
De Gaspari dott. ing. Giovanni, ingegnere capo del Genio civile;
Bonoffi prof.ssa Olga, membro aggiunto per la lingua inglese;
Barbieri prof.ssa Luisa, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione dell'Amministrazione centrale Rispoli dott. Gabriele.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul Cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 13 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1967
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 144.

(8283)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.